

Condizioni generali
Edizione del 01.01.2022

Business One

Assicurazione Responsabilità civile
per l'agricoltura e la viticoltura

Sommario

Informazioni per lo stipulante	5
Introduzione	5
Informazioni allo stipulante	5
Diritto di revoca dello stipulante	7
Protezione dei dati	7
A Copertura assicurativa	9
A1 Responsabilità civile d'impresa	9
A2 Oggetto dell'assicurazione	9
A3 Attività accessorie assicurate senza sovrappremio.....	9
A4 Attività accessorie assicurate con sovrappremio.....	10
A5 Persone assicurate.....	13
A6 Spese di prevenzione di danni	13
A7 Veicoli a motore e ciclomotori.....	13
A8 Pregiudizi all'ambiente.....	14
A9 Locali in affitto	15
A10 Chiavi e tesserini affidati.....	16
A11 Spese d'informazione	16
A12 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici.....	16
A13 Responsabilità civile del committente.....	17
A14 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada.....	18
A15 Protezione giuridica penale	18
A16 Contaminazione del latte.....	18
A17 Danni a macchine, inclusi trattori e attrezzi agricoli noleggiati o presi in prestito	19
A18 Danni a cose affidate o lavorate	19
A19 Danni ad animali affidati	20
A20 Danni ai cavalli o pony affidati	20
A21 Restrizioni all'estensione della copertura	21
A22 Responsabilità civile privata	24
A23 Oggetto dell'assicurazione	24
A24 Persone assicurate.....	24
A25 Ambiti assicurati	24
A26 Danni a cose o animali affidati.....	26
A27 Locali in affitto	26
A28 Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento	27

A29	Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale	27
A30	Protezione giuridica penale.....	27
A31	Danni a veicoli affidati, motocicli compresi.....	27
A32	Cavalli e pony noleggiati o in prestito.....	28
A33	Restrizioni all'estensione della copertura	28
B	Disposizioni generali	30
B1	Validità territoriale	30
B2	Validità temporale	30
B3	Prestazioni della Vaudoise.....	31
B4	Franchigie	31
B5	Entrata in vigore del contratto	31
B6	Durata del contratto	31
B7	Disdetta in caso di sinistro	31
B8	Modifica aggravamento e diminuzione del rischio.....	32
B9	Soppressione di uno stato di fatto pericoloso....	32
B10	Violazione degli obblighi contrattuali	32
B11	Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora.....	32
B12	Base per il calcolo dei premi	33
B13	Modifica dei premi e delle franchigie	33
B14	Fallimento dello stipulante.....	33
B15	Comunicazioni	33
B16	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.....	33
B17	Foro e diritto applicabile	33
C	In caso di sinistro	34
C1	Obbligo in caso di sinistro	34
C2	Liquidazione dei sinistri, processo	34
C3	Colpa grave.....	34
C4	Cessione delle pretese.....	34
C5	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali.....	34
C6	Ricorso.....	35

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		<p>La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito «lei») sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p> <p>Per favorire la fluidità del testo, in questo documento è stata adottata unicamente la forma maschile che, beninteso, sottintende anche quella femminile.</p>
Informazioni allo stipulante	<p>1. Identità dell'assicuratore</p> <p>2. Diritti e obblighi delle parti</p> <p>3. Copertura assicurativa e ammontare del premio</p> <p>4. Natura dell'assicurazione</p> <p>5. Diritto al rimborso del premio</p> <p>6. Obblighi dello stipulante</p>	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito «la Vaudoise»). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.</p> <p>La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p> <p>Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contri i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch.</p> <p>Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• lei disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni. <p>L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo;• Accertamento dei fatti: lei deve collaborare:<ul style="list-style-type: none">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;• all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, lei non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

7. Inizio e fine del contratto

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

L'assicurazione si conclude alla fine della durata contrattuale menzionata nella polizza. Salvo convenzione contraria, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima di ogni scadenza principale.

8. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di aumento dei premi da parte della Vaudoise, nella misura in cui non si tratti di una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia 2 anni dopo la contravvenzione.

La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

9. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto per iscritto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento finale della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta;
- entro 4 settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lei dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese cagionate.

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Il consulente può metterla a disposizione in formato cartaceo.

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori raggugli: www.svv.ch.

Diritto di revoca dello stipulante

Protezione dei dati

Per le assicurazioni responsabilità civile obbligatorie, lei autorizza la Vaudoise a trasmettere alle autorità competenti qualsiasi informazione relativa all'assicurazione, e in particolare a informare le autorità competenti in caso di cessazione o di sospensione della copertura assicurativa, come pure in caso di esaurimento della somma d'assicurazione.

A Copertura assicurativa

A1 Responsabilità civile d'impresa		L'assicurazione responsabilità civile d'impresa copre la responsabilità civile dell'impresa designata nella polizza in relazione alle attività assicurate, conformemente agli artt. da A2 ad A21 CGA.
A2 Oggetto dell'assicurazione	1. Principio	L'assicurazione copre la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate a causa di: <ul style="list-style-type: none">• lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);• danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose).
	2. Estensione della copertura	Il pregiudizio alla funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. La morte, il ferimento o altri danni alla salute degli animali e il loro smarrimento sono assimilati ai danni materiali. La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte. La copertura assicurativa comprende: <ul style="list-style-type: none">• il rischio «impianto», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti (eccetto in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all'impresa assicurata. <i>I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l'investimento di capitali non sono considerati al servizio dell'impresa;</i>• il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall'attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell'impresa o su luoghi di lavoro all'esterno;• il rischio «prodotto», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato.
A3 Attività accessorie assicurate senza sovrappremio		L'assicurazione comprende, anche senza menzione esplicita nella polizza, la responsabilità civile risultante: <ul style="list-style-type: none">• dalla partecipazione a fiere ed esposizioni;• dall'organizzazione di manifestazioni quali colazioni in fattoria, giornate delle porte aperte, brunch in fattoria;• dalla vendita diretta di prodotti agricoli (p.es. latte, carne, ortaggi, frutta o prodotti agricoli trasformati);• dalla distruzione di animali nocivi sul suolo e sul terreno dell'impresa assicurata;• dalla presenza e dall'utilizzo, sul terreno dell'impresa assicurata, di installazioni di trasporto per fune di qualsiasi tipo destinate al trasporto di merci e al trasporto gratuito di persone (persone assicurate o esterne all'impresa), a condizione che lo stipulante disponga delle autorizzazioni necessarie;• da lavori di battitura e compattamento, nella misura in cui non vengano effettuati per terzi;• dall'attività di compostaggio, anche per terzi;• dalla produzione di energia fotovoltaica;• dalla presa in pensione di animali di terzi, in particolare cavalli e pony. <i>Salvo convenzione contraria, restano esclusi dalla copertura assicurativa i danni a questi animali;</i>• da lavori con esplosivi sul terreno dell'impresa assicurata, nella misura in cui non siano eseguiti per terzi. Prima dell'inizio dei lavori, lo stipulante è tenuto a delimitare l'area in cui i lavori possono oggettivamente costituire un pericolo (p.es. a causa della proiezione o della caduta di materiali) tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle condizioni geofisiche del luogo. Deve essere steso un piano della situazione che indichi l'area di pericolo.

**A4 Attività
accessorie
assicurate con
sovrappremio**

**1. Lavori agricoli e
forestali per terzi**

Rimangono escluse dall'assicurazione:

- le pretese per danni materiali che si verificano nell'area di pericolo delimitata dalla pianta;
- la responsabilità civile delle persone che non possiedono il permesso di utilizzazione di esplosivi richiesto dalla legge, per i danni che esse provocano durante i lavori con esplosivi, e la responsabilità civile delle persone che erano a conoscenza dell'assenza di tale permesso o che avrebbero dovuto esserne a conoscenza dando prova di dovuta diligenza;
- le pretese per danni che si verificano con l'utilizzo di esplosivi a titolo sperimentale;
- le spese di prevenzione dei danni.

Purché le attività accessorie seguenti siano menzionate espressamente come assicurate, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile in relazione alle attività seguenti:

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile per danni derivanti da lavori agricoli, forestali, di lotta antiparassitaria, di battitura e di compattamento eseguiti per terzi.

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità civile:

- per i danni dovuti all'utilizzo di veicoli per i quali un'assicurazione responsabilità civile è obbligatoria ai sensi della legge;
- per i danni alle cose trattate con insetticidi, prodotti fitosanitari o erbicidi.

**2. Lavori di
costruzione e di
scavo per terzi**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile per danni risultanti da lavori di costruzione e di scavo per terzi (anche in caso di lavori con esplosivi).

In caso di danni a opere vicine sulle quali sono eseguiti lavori di sottostruttura o di sottomurazione, o alle condotte sotterranee in seguito a lavori nel suolo (quali lavori di scavo, di sterro, di palificazione, di traforo, di compressione) come pure in caso di tutti gli altri danni, eccetto i danni corporali, derivanti dai suddetti, lo stipulante assume una franchigia pari al 20% del danno, al minimo tuttavia la franchigia indicata nella polizza e al massimo CHF 50'000.– per sinistro.

Lo stipulante deve vegliare all'osservanza delle norme e ordinanze dettate dalle autorità e dalla SUVA, nonché al rispetto delle regole generalmente valide nell'edilizia (p.es. norme SIA). Prima d'intraprendere lavori nel suolo (quali lavori di scavo, di sterro, di palificazione, di traforo, di compressione), lo stipulante deve consultare i piani presso i servizi competenti e deve ottenere tutte le indicazioni necessarie sull'ubicazione esatta delle condotte sotterranee. Quest'obbligo tuttavia decade se gli ingegneri o architetti che partecipano ai lavori hanno fornito allo stipulante le indicazioni necessarie.

In caso di lavori con esplosivi, le esclusioni e gli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. A3, ultimo punto CGA si applicano per analogia.

**3. Trasporto per terzi
compreso lo
sgombero della
neve**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dal trasporto di merci per conto di terzi e da lavori di sgombero della neve per terzi.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle cose ed agli animali trasportati, salvo convenzione contraria.

4. Alloggiamento di terzi

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante da servizi di alloggio per persone esterne all'impresa (p.es. camere d'albergo, bed & breakfast, agriturismo).

In deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile:

- ai sensi degli artt. da 487 a 490 del Codice delle obbligazioni (CO), per i danni risultanti dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di effetti che gli ospiti che alloggiano presso lo stipulante hanno portato o gli hanno affidato.
Se lo stipulante accetta in deposito oggetti di valore, somme di denaro o titoli, ha l'obbligo di chiuderli in una cassaforte e di farne un inventario scritto e conservato separatamente.
Se gli ospiti dispongono in camera di cassaforti a muro o cofanetti individuali analoghi, gli oggetti e i valori ivi custoditi sotto chiave sono assicurati fino ad un importo di CHF 1'000.– per evento;
- in seguito a distruzione, deterioramento, sottrazione o perdita di oggetti – all'esclusione di oggetti di valore, di denaro, titoli, documenti e piani - depositati contro consegna di biglietti di controllo e custoditi in un guardaroba sorvegliato costantemente o chiuso a chiave;
- in seguito a distruzione, deterioramento, sottrazione o perdita di cose – all'esclusione di oggetti di valore, denaro, titoli, documenti e piani – date in custodia allo stipulante contro consegna di quietanza ed inventario scritto, dagli ospiti che hanno alloggiato presso di lui, al momento della loro partenza.

In caso di sottrazione o sparizione di oggetti depositati nel guardaroba, portati o consegnati allo stipulante, quest'ultimo è tenuto ad avvertire immediatamente la polizia e la Vaudoise.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- *le pretese per distruzione, deterioramento, sottrazione o perdita di oggetti di valore, somme di denaro o titoli la cui custodia è stata rifiutata dallo stipulante;*
- *i danni a cose con o sulle quali l'assicurato ha esercitato oppure omissso di esercitare un'attività.*

5. Monitore di sci e guida alpina

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile risultante dall'attività di monitore di sci e di guida alpina.

Rimane esclusa dall'assicurazione la responsabilità civile che risulta dall'organizzazione, dalla preparazione e dalla realizzazione di attività legate a sport alla moda quali bungee jumping, river rafting, canyoning, snow rafting, fun yak, sky diving o flying fox. (L'elenco è incompleto).

6. Produzione di energia non solare per terzi

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile risultante dall'esistenza e dall'esercizio di installazioni per la produzione di energia con fornitura di energia per terzi, come installazioni per la produzione di biogas, di riscaldamento a base di truciolo o di mini dighe.
Rimane esclusa dall'assicurazione la responsabilità civile risultante dall'interruzione della fornitura di energia.

7. Addetto agli unghioni, maniscalco e addetto alla scuderia

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile risultante dall'attività di addetto agli unghioni, maniscalco e addetto alla scuderia.

8. Trasporto di persone a bordo di veicoli a trazione animale (calessi)

Rimangono escluse dall'assicurazione:

- i danni agli animali che una persona assicurata ha preso o ricevuto per essere trattati, salvo convenzione contraria (danni agli animali affidati e/o ai cavalli affidati ai sensi degli artt. A19 e A20 CGA);
- i danni risultanti da attività che non sono di competenza della persona assicurata, ossia quando devono essere eseguite da un veterinario.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dal trasporto di persone a bordo di veicoli a trazione animale.

Rimane esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni dovuti all'utilizzo di veicoli per i quali un'assicurazione responsabilità civile è obbligatoria ai sensi della legge.

9. Altre attività professionali accessorie in rapporto con cavalli e pony

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile per i danni risultanti da attività professionali accessorie con cavalli e pony come:

- messa a disposizione di cavalli a terzi;
- corsi di equitazione;
- allenamento e addestramento di cavalli;
- driver professionisti;
- cavalieri di salto ostacoli e fantini.

Rimangono escluse dall'assicurazione le pretese per i danni:

- ai cavalli e pony affidati, salvo convenzione contraria;
- a selle, bardature e sulky;
- provocati al bosco, ai campi e alle colture da cavalli e pony, eccetto se i cavalli sono scappati.

10. Riparazione e manutenzione di veicoli e macchine agricole per terzi

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile per i danni derivanti dall'attività di riparazione e di manutenzione di veicoli e macchine agricole per conto di terzi.

Rimangono escluse dall'assicurazione:

- le pretese per danni a veicoli e macchine agricole affidati, salvo convenzione contraria;
- le pretese in base all'art. 71 LCStr, salvo convenzione contraria.

11. Copertura previdenziale per nuove attività

Se, dopo la stipulazione della polizza d'assicurazione, lo stipulante esercita nuove attività accessorie come summenzionato, la copertura dell'assicurazione si estende anche, in deroga parziale all'art. B8 CGA, a tali attività, nell'ambito e nei limiti delle disposizioni delle cifre da 1 a 10 summenzionate, purché queste nuove attività accessorie siano notificate alla Vaudoise entro 12 mesi dall'inizio dell'attività.

La Vaudoise ha il diritto di prelevare il premio corrispondente alle nuove attività, anche retroattivamente, dal momento dell'inizio di tali nuove attività accessorie. La Vaudoise ha inoltre il diritto di rifiutare l'inclusione di nuove attività. In tal caso, la copertura previdenziale cessa entro 30 giorni dal momento in cui la Vaudoise comunica il rifiuto di assicurare le nuove attività.

<p>A5 Persone assicurate</p>	<p>1. Principio</p>	<p>L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone seguenti nell'ambito dello svolgimento della loro attività per l'impresa assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante: Nel caso in cui lo stipulante sia una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p.es. una comunione ereditaria) o se ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante; • i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa; • le persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante, gli operai e altri ausiliari dello stipulante nello svolgimento delle loro attività per l'impresa assicurata e delle attività relative a terreni, stabili, locali e installazioni assicurati.
<p>A6 Spese di prevenzione di danni</p>	<p>2. Esclusione</p>	<p><i>Non sono assicurati gli imprenditori e i liberi professionisti (p.es. subappaltatori) ai quali ricorre lo stipulante.</i> Rimangono assicurate le pretese nei confronti di una persona assicurata risultanti da danni provocati da imprenditori o liberi professionisti.</p>
<p>A7 Veicoli a motore e ciclomotori</p>	<p>3. Proprietario di fondi</p>	<p>È assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).</p>
<p>A6 Spese di prevenzione di danni</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni).</p>
<p>A6 Spese di prevenzione di danni</p>	<p>2. Esclusioni</p>	<p><i>Non sono assicurate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate dopo l'annullamento del pericolo, come l'eliminazione dei prodotti difettosi o dei rifiuti, così come il riempimento di impianti, recipienti e condotte; • le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un malfunzionamento e delle cause del danno, compreso lo spurgo di impianti, recipienti e condotte indispensabile per tale constatazione, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p.es. spese di risanamento); • le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve, della formazione di ghiaccio o di lavori con esplosivi.
<p>A7 Veicoli a motore e ciclomotori</p>	<p>1. Principio</p>	<p>L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o la responsabilità risultante dall'utilizzo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di veicoli a motore e ciclomotori non immatricolati o senza assicurazione del detentore per i quali non esiste alcun obbligo d'assicurazione ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale; • di veicoli a motore e ciclomotori non immatricolati durante corse effettuate in conformità con la legislazione vigente e con le autorizzazioni necessarie ai sensi degli artt. 32 e 33 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV);

- di autoveicoli e ciclomotori non immatricolati durante corse effettuate nell'area dell'azienda da parte di una persona assicurata in possesso della licenza di condurre richiesta dalla legislazione in vigore per la categoria di veicolo in questione. In caso di circolazione nell'area dell'azienda aperta al pubblico, occorre chiedere la necessaria autorizzazione (obbligo contrattuale ai sensi dell'art. B10 CGA);
- di veicoli a motore e ciclomotori non immatricolati in caso di corse su terreni e strade appartenenti all'impresa ed effettuate da un assicurato titolare della licenza di condurre richiesta dalla legge in vigore per la categoria di veicoli in questione;
- di ciclomotori per la parte del danno eccedente la copertura assicurativa stipulata per il ciclomotore (assicurazione per eccedente di somma). *Non viene accordata alcuna copertura se non è stata stipulata la copertura assicurativa prescritta dalla legge o dalle autorità.*

2. Somme assicurate

Le somme assicurate corrispondono agli importi d'assicurazione minimi fissati dalla legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori.

3. Esclusioni

In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo d'assicurazione ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono escluse dall'assicurazione:

- *le pretese del detentore per danni materiali causati da persone di cui è responsabile ai sensi di tale legislazione;*
- *le pretese per danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi ascendenti e discendenti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui;*
- *le pretese per danni causati al veicolo utilizzato, al suo rimorchio e alle cose trasportate, eccetto gli oggetti che la persona lesa trasportava con sé, segnatamente i suoi bagagli e altri effetti simili.*

A8 Pregiudizi all'ambiente

1. Definizione

È considerato un pregiudizio all'ambiente:

- la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna procurata da una qualsiasi causa;
- ogni stato di fatto definito come danno all'ambiente dal diritto applicabile.

2. Condizioni di copertura

Le pretese di responsabilità civile per le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurate solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino e imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o atte a limitare i danni.

Sono assicurate anche le pretese di responsabilità civile per lesioni corporali e danni materiali in relazione con un pregiudizio all'ambiente dovuto alla fuoriuscita di sostanze nocive per l'acqua o il suolo come combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi o altre sostanze chimiche (ma non acque luride e altri rifiuti provenienti dall'attività assicurata) in seguito alla corrosione o a fughe da impianti collegati in modo fisso al fondo, a condizione che la fuoriuscita constatata renda necessarie misure immediate ai sensi del capoverso precedente. Questa copertura assicurativa è accordata soltanto a condizione che lo stipulante dimostri che l'impianto interessato sia stato costruito, sottoposto a manutenzione e messo fuori servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni in materia.

A9 Locali in affitto

3. Esclusioni

A complemento dell'art. A21 CGA, sono escluse le pretese:

- in relazione con il ripetersi di eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. occasionale infiltrazione per sgocciolamento di sostanze dannose nel suolo, scolo di sostanze liquide da recipienti mobili) che non sono la conseguenza di un evento unico, repentino e imprevisto. Restano riservate le disposizioni ai sensi della cifra 2, cpv. 2;
- in relazione con la rigenerazione di specie e habitat protetti, con danni all'aria e alle acque non soggette a un diritto di proprietà privata, al suolo, alla flora o alla fauna. Restano riservate le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. A6 CGA;
- in relazione con depositi di rifiuti e contaminazioni del suolo e delle acque esistenti al momento dell'entrata in vigore del contratto;
- in relazione con la proprietà o l'esercizio di impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili.

Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'impresa assicurata e destinati:

- al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti;
- al trattamento preventivo delle acque luride dell'impresa;
- al compostaggio (anche per conto di terzi).

4. Obblighi delle persone assicurate

Le persone assicurate sono tenute a controllare che:

- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità;
- gli impianti utilizzati per le attività summenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni in materia;
- le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento e a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.

1. Principio

In deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA, l'assicurazione comprende le pretese per i danni:

- a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all'esercizio della professione assicurata;
- a parti di edifici e a locali utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing o con il proprietario.

2. Installazioni

Sono coperti i danni a:

- impianti di riscaldamento e d'alimentazione ad acqua calda;
- scale mobili, ascensori e montacarichi;
- impianti di climatizzazione; di aerazione e sanitari;

utilizzati in comune.

3. Esclusioni

A complemento dell'art. A21 CGA, sono escluse le pretese per danni:

- da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane e scoscendimenti di terreno;
- provocati dalle acque fuoriuscite dalle condotte d'acqua che servono esclusivamente agli stabili e/o ai locali presi in affitto dallo stipulante per l'esercizio della professione assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegati, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita;

- *causati dall'acqua piovana e dallo scioglimento della neve o del ghiaccio, se l'acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi di scarico esterni, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure dall'acqua proveniente dalle falde freatiche;*
- *causati ai vetri (come finestre o vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti in vetro);*
- *causati dall'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura;*
- *dovuti al ripristino di una cosa, qualora essa sia stata trasformata intenzionalmente da una persona assicurata o dietro sua iniziativa;*
- *a locali in affitto per una durata inferiore ai 6 mesi.*

In deroga all'art. A21, cifra 13 CGA, le esclusioni indicate ai punti da 1 a 4 dell'elenco precedente sono tuttavia limitate ai danni causati agli stessi oggetti noleggiati, presi in leasing o in affitto, e non sono applicabili alle perdite di reddito o ad altri danni economici conseguenti a tali danni.

A10 Chiavi e tesserini affidati

In deroga parziale all'art. A21, cifre 10 e 13 CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli edifici, i locali e gli impianti nei quali le persone assicurate svolgono dei lavori o che servono all'attività dell'impresa assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione di serrature e delle relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e dei relativi tesserini.

A11 Spese d'informazione

1. Principio

In deroga parziale all'art. A21, cifra 15 CGA, l'assicurazione si estende alle spese relative ai costi d'informazione in relazione con il richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dallo stipulante.

2. Condizioni

L'estensione è valida solo per i prodotti che non sono più in mano allo stipulante e la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché il richiamo sia destinato a evitare una lesione corporale assicurata o un danno materiale importante assicurato o sia richiesto dalle autorità.

3. Spese assicurate

Con spese assicurate si intendono le spese sostenute per gli appelli tramite il canale dei mass media o qualsiasi altro canale di comunicazione appropriato.

4. Esclusioni

A complemento dell'art. 21 CGA, non sono assicurati:

- *le spese di trasporto, di ricerca o di distruzione di un prodotto, quelle per la sua riparazione o per renderlo conforme, come pure il valore di un prodotto sostitutivo;*
- *i danni economici (interruzione d'esercizio, penalità per ritardo, perdita di cifra d'affari ecc.) conseguenti a un richiamo del prodotto.*

5. Obblighi delle persone assicurate

In caso di danni che possono provocare il richiamo di un prodotto, lo stipulante si impegna a informare immediatamente la Vaudoise. Tutte le misure prese dovranno essere approvate a priori dalla Vaudoise, a meno che l'imminenza di un danno corporale o materiale non giustifichi un intervento immediato.

A12 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici

1. Principio

In deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese derivanti da danni causati:

- *a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli;*

Sono considerati colli le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria ecc.), le palette e i recipienti di ogni genere (casse, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.).

<p>A13 Responsabilità civile del committente</p>	<p>2. Esclusioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi. <p><i>A complemento dell'art. A21 CGA, sono escluse dall'assicurazione le pretese per danni causati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ad aeromobili e al materiale rotabile delle ferrovie; • a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing; • a veicoli terrestri e a natanti dal carico e dallo scarico di merce sfusa (con riserva della cifra 1, secondo punto dell'elenco precedente); <p><i>Sono considerate merce sfusa le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo; • a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla cifra 1, primo punto dell'elenco precedente, e le cisterne di cui alla cifra 1, secondo punto dell'elenco precedente), come pure alle merci manipolate con il carico e lo scarico di veicoli.
	<p>1. Principio</p> <p>2. Esclusioni</p>	<p>In deroga parziale all'art. A21, cifra 7 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese formulate contro lo stipulante in qualità di committente in caso di danni a fondi, edifici e opere di terzi dovuti a lavori di demolizione, sterro o costruzione.</p> <p><i>A complemento dell'art. A21 CGA, sono escluse dall'assicurazione le pretese per danni relativi alla realizzazione di opere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • il cui costo totale per oggetto supera CHF 1'000'000.-; sono considerate come un solo e unico oggetto le opere che comportano diverse particelle o le opere con le stesse caratteristiche ed edificate nella stessa fase di costruzione; • contigue a opere di terzi; • ubicate su una pendenza di oltre il 25% o che necessitano di uno sterro di oltre 4 metri di profondità oppure ubicate sulle rive di un lago o in una zona classificata come instabile; • per le quali sono effettuati lavori di trivellazione, battitura e/o vibratura oppure di infissione nel suolo (p.es. pali, ancoraggi, sonde geotermiche, trivellazioni direzionate, spingitubi, palancole); • per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica; • per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione) o di spietramento meccanico o idraulico; <p><i>così come le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte; • dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente; • che concernono le crepe inevitabili provocate dai lavori e per le quali basta l'intervento di uno stuccatore; • economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.

A14 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada

1. Principio

In deroga parziale all'art. B1 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese derivanti dalle lesioni corporali o dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell'esercizio della professione assicurata (p.es. partecipazione a un congresso) durante viaggi o soggiorni d'affari la cui durata non supera i 60 giorni consecutivi.

2. Esclusioni

A complemento dell'art. A21 CGA, l'assicurazione non copre i danni:

- *in relazione a pregiudizi all'ambiente;*
- *causati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio.*

A15 Protezione giuridica penale

1. Principio

L'assicurazione si estende alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale.

2. Estensione della copertura

Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell'ambito della somma d'assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p.es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, *escluse le indennità versate per il risarcimento di danni*) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale. *Gli oneri di carattere penale (p.es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.*

3. Difesa della persona assicurata

La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura avviata. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre lui stesso 3 nomi di avvocati; la Vaudoise sceglierà uno di questi.

4. Ricorso, appello

La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o l'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incanto dell'inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo.

5. Indennità giudiziarie

Le indennità giudiziarie e altre spese attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per procedure e spese personali.

6. Obblighi della persona assicurata

La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.

7. Divergenze

Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise la persona assicurata intraprende una qualsiasi iniziativa, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e a sue spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.

A16 Contaminazione del latte

1. Principio

Se la polizza contiene una disposizione al riguardo, in caso di miscelazione o trasformazione di latte non conforme fornito dalla persona assicurata insieme ad altri latti o prodotti di un terzo, in deroga agli artt. A2, cifra 1, e A21, cifra 13 CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile della persona assicurata per le pretese risultanti dalla natura difettosa delle cose di un terzo (p.es. un formaggio non conforme) che hanno come oggetto:

- le spese incorse per la fabbricazione del prodotto elaborato;
- il prezzo pagato per altri latti o prodotti conformi di un terzo;

<p>A17 Danni a macchine, inclusi trattori e attrezzi agricoli noleggiati o presi in prestito</p>		<ul style="list-style-type: none"> • le spese di analisi e ricerca necessarie; • il danno economico supplementare del terzo dovuto al fatto che il prodotto non può essere venduto o può essere venduto soltanto riducendo il prezzo. <p>Questo elenco è completo.</p>
	<p>2. Esclusioni</p>	<p><i>A complemento dell'art. A21 CGA, sono esclusi dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il prezzo del latte fornito dallo stipulante;</i> • <i>il prezzo del latte non conforme fornito da terzi;</i> • <i>le pretese dovute a danni economici derivanti da una perdita di produzione, così come le spese di richiamo o di ritiro di cose difettose.</i>
<p>A18 Danni a cose affidate o lavorate</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA l'assicurazione si estende, nell'ambito dell'esercizio di un'attività assicurata, ai danni a macchine, compresi i trattori, e ad attrezzi agricoli di terzi che la persona assicurata ha affittato o preso in prestito.</p>
	<p>2. Esclusioni</p>	<p><i>A complemento dell'art. A21 CGA, sono esclusi dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni provocati a trebbiatrici e trituratorci a motore;</i> • <i>i danni dovuti a una causa interna, in particolare i danni dovuti alla rottura, alla deformazione o all'usura, indipendentemente dalla loro causa (come influenze derivanti dal genere di utilizzo o di trasporto, da un uso esagerato, dal gelo, dalla mancanza d'acqua, di olio o di lubrificante);</i> • <i>i danni alle cose prese in leasing;</i> • <i>i danni conseguenti a una manutenzione carente;</i> • <i>i danni provocati alle parti delle macchine e degli utensili che servono direttamente all'esecuzione di un lavoro (coltelli, denti, trapani ecc.);</i> • <i>danni economici quali la perdita di utili;</i> • <i>le pretese in caso di danni provocati a macchine e utensili utilizzati in comune, per la parte del danno corrispondente alla parte di proprietà dello stipulante;</i> • <i>i danni coperti da un'altra assicurazione (p.es. assicurazioni casco, cose o tecniche);</i> • <i>la responsabilità civile per le corse non autorizzate dalle autorità, così come la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse che non erano autorizzate a effettuare;</i> • <i>le rivalse esercitate da terzi.</i>
<p>A18 Danni a cose affidate o lavorate</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA l'assicurazione si estende, nell'ambito dell'esercizio di un'attività assicurata, a cose affidate, affittate, prese in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.</p>
	<p>2. Esclusioni</p>	<p><i>Non sono assicurate le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette (esclusi i veicoli a esse equiparati);</i> • <i>a macchine, inclusi trattori e attrezzi agricoli affidati;</i> • <i>ad animali viventi di qualsiasi genere;</i> • <i>a oggetti di valore, titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e perle non incastonate;</i>

- a cose in caso di lavoro in serie eseguito su di esse in un'officina (si considera lavoro in serie un'attività ripetitiva e standardizzata su oltre 10 cose identiche);
- a cose in caso di trattamento antiparassitario, di protezione delle piante, con erbicidi o con prodotti analoghi;
- coperti da un'altra assicurazione (p.es. assicurazioni casco, cose o tecniche);
- economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.

3. Beni immobili

In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch'esse considerate cose lavorate.

In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o di interventi sugli elementi stabilizzanti o portanti, l'opera esistente è considerata quale oggetto dell'attività nel suo insieme.

A19 Danni ad animali affidati

1. Principio

Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA l'assicurazione si estende, nell'ambito dell'esercizio di un'attività assicurata, ai danni causati accidentalmente ai bovini, così come a pecore, capre, cammelli, lama, alpaca, maiali e volatili affidati.

2. Esclusioni

Non sono assicurate le pretese per danni:

- a vitelli da latte;
- in caso d'incidenti sopraggiunti in seguito a combattimenti;
- coperti da un'altra assicurazione;
- economici e perdite di reddito conseguenti a un danno agli animali.

3. Obbligo di notifica in caso di sinistro

La morte di un animale o il suo abbattimento ordinato dal veterinario devono essere immediatamente notificati alla Vaudoise, affinché essa possa chiedere un'autopsia o una perizia. La ferita di un animale deve essere notificata alla Vaudoise entro 3 giorni lavorativi. In caso di inosservanza colposa di questi obblighi di notifica, la Vaudoise non è tenuta a fornire alcuna prestazione.

A20 Danni ai cavalli o pony affidati

1. Principio

Se la polizza contiene una disposizione in merito e in deroga parziale all'art. A21, cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile per danni, come la morte, il deprezzamento, le spese per trattamenti veterinari e l'incapacità lavorativa passeggera, causati accidentalmente a cavalli o pony affidati. In caso d'incapacità lavorativa passeggera del cavallo o del pony, la Vaudoise copre la perdita d'uso effettiva. L'indennità giornaliera massima ammonta a CHF 70.—.

2. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- la responsabilità civile personale degli allievi cavalieri e di altre persone che usano i cavalli, eccetto la responsabilità civile personale dello stipulante e quella dei suoi dipendenti;
- le pretese per danni a selle, bardature e sulky;
- i danni coperti da un'altra assicurazione;
- le pretese per danni che si verificano in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive equestri e durante allenamenti di salto o corsa.

3. Obbligo di notifica in caso di sinistro

La morte di un cavallo o il suo abbattimento ordinato dal veterinario devono essere immediatamente notificati alla Vaudoise, affinché essa possa chiedere un'autopsia o una perizia. La ferita di un cavallo deve essere notificata alla Vaudoise entro 3 giorni lavorativi. In caso di inosservanza colposa di questi obblighi di notifica, la Vaudoise non è tenuta a fornire alcuna prestazione.

**A21 Restrizioni
all'estensione
della copertura**

Sono escluse dall'assicurazione:

1. Danni propri

le pretese:

- dello stipulante;
- che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p.es. la perdita di sostegno);
- delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile.

2. Crimini e delitti

la responsabilità per danni provocati durante o in occasione di un crimine o di un delitto intenzionale.

3. Responsabilità contrattuale

le pretese sulla base di una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali.

4. Inadempienza di obblighi d'assicurazione

le pretese derivanti dall'inadempienza di obblighi d'assicurazione legali o contrattuali.

5. Indennità a carattere punitivo

le pretese che non rientrano nell'ambito della riparazione di un danno valutabile in denaro. Si tratta segnatamente delle pretese volte a prestazioni di natura punitiva o di prestazioni di penalità accessoria (come le «punitive damages» o le «exemplary damages»).

6. Pregiudizi all'ambiente

le pretese in relazione con pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A8, cifra 1 CGA, nella misura in cui tali pretese non rientrino espressamente nella copertura prevista agli artt. A6 e A8, cifre 2 e 3 CGA.

7. Committente

le pretese per danneggiamento di fondi, stabili e altre opere a causa di lavori di demolizione, sterro o costruzione se lo stipulante riveste anche il ruolo di committente.

8. Amianto

le pretese in rapporto con l'amianto.

9. Danni prevedibili

la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dello studio o dell'impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali.

10. Cose lavorate o affidate

le pretese per:

- danni a cose consegnate a un assicurato per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o trasporto o per altre ragioni (p.es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione;
- i danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (p.es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati a una tale attività l'elaborazione di progetti, la direzione, l'impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili, come pure i collaudi, da chiunque essi siano effettuati.

Se un'attività ai sensi del capoverso precedente è esercitata solo su parti di cose immobili, l'esclusione riguarda soltanto le pretese avanzate per danni a queste parti e alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente nell'attività. In caso di ampliamento, trasformazione, riattamento, riparazione o miglioramento di opere esistenti, queste devono considerarsi, nel loro insieme, oggetto dell'attività quando si eseguono dei lavori sul disotto dell'opera o sugli elementi di sostegno o di stabilità (quali fondamenta, travi, muri di sostegno e simili), e si rischia di diminuire la capacità di sostegno o di stabilità.

Con riserva della prima frase del presente capoverso, sono tuttavia coperte le pretese per danni a opere vicine, sulle cui fondamenta si eseguono dei lavori; prima dell'inizio dei lavori di costruzione, deve essere steso un verbale sullo stato delle opere vicine.

11. Esecuzione del contratto

le pretese in relazione con l'esecuzione di contratti o, in luogo di essa, con l'ottenimento di prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto:

- *in particolare per danni e difetti riguardanti lavori o cose che lo stipulante o una persona che agisce su suo ordine ha fabbricato, consegnato o fornito e la cui causa è dovuta alla fabbricazione, alla consegna o all'esecuzione;*
- *per le spese relative alla costatazione e all'eliminazione di tali danni o difetti;*
- *per le perdite di reddito e i danni economici conseguenti a tali difetti o danni.*

La copertura assicurativa è inoltre esclusa se, per i medesimi fatti, sono avanzate contro una delle persone assicurate pretese in concomitanza con o in sostituzione di pretese contrattuali in virtù del capoverso precedente.

12. Brevetti, licenze, piani e altro

la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a terzi non assicurati dal presente contratto di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, software o dati informatici, ricette, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere.

Non è considerata una consegna di software la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando tramite software.

13. Danni economici

le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.

14. Danni nucleari e raggi

la responsabilità in caso di danni:

- *di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;*
- *in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.*

Questa limitazione non trova applicazione nel caso di pretese per danni cagionati dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2 e 3 e risultanti dall'effetto dei raggi laser.

15. Spese di avviso di richiamo

le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione dei provvedimenti di richiamo e di ritiro.

16. Veicoli a motore

la responsabilità in qualità di detentore e/o la responsabilità risultante dall'uso di veicoli a motore (con riserva dell'art. A7 CGA) e dei rimorchi o veicoli da essi trainati, così come la responsabilità delle persone per le quali risponde il detentore in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, se il danno è stato causato:

- *dall'impiego di un tale veicolo;*

- da un incidente della circolazione causato da un tale veicolo, quando lo stesso non è in esercizio;
- in seguito all'assistenza prestata in occasione di un incidente nel quale un tale veicolo è coinvolto;
- salendo in un tale veicolo o scendendone, nell'aprire o nel chiudere le porte, il cofano motore, il tetto scorrevole o il baule, come pure nell'agganciare o sganciare il rimorchio o il veicolo rimorchiato.

È inoltre esclusa dall'assicurazione la responsabilità per i rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.

17. Aeromobili e battelli

la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall'uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero.

18. Personale prestato a terzi

la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona. Rimangono assicurate le pretese nei confronti dello stipulante per i danni provocati da tali persone.

19. Residui e altri rifiuti

la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.

Questa disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.

20. Software

le pretese per il danneggiamento (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati.

21. Organismi geneticamente modificati

la responsabilità per danni derivanti dall'impiego di:

- *organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico;*
- *organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene;*

a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o ne sarebbe soggetta se l'uso che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera.

Questa esclusione non si applica se la persona assicurata spiega in modo credibile che, al momento dell'importazione e/o della messa in circolazione degli organismi e dei prodotti summenzionati, non era a conoscenza che fossero stati geneticamente modificati.

È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati, qualora il danno sia sopraggiunto in seguito alla loro modificazione genetica.

22. Eventi straordinari

la responsabilità per danni sopraggiunti in contesti di guerra, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni e di rivolte, di disordini interni, di atti di terrorismo di qualsiasi natura, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, così come in caso di straripamento o fuoriuscita delle acque di laghi artificiali di una capacità superiore ai 10'000 m3.

A22 Responsabilità civile privata

A23 Oggetto dell'assicurazione

1. Principio

Se la polizza contiene una disposizione in merito, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile delle persone assicurate derivante dalle loro attività private conformemente agli artt. da A23 ad A33 CGA.

La Vaudoise protegge le persone assicurate contro le pretese formulate da terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di:

- lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);
- danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose).
La morte, il ferimento o altri danni alla salute degli animali e il loro smarrimento sono assimilati ai danni materiali.

2. Estensione della copertura

La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte.

L'assicurazione si estende, senza menzione esplicita nella polizza d'assicurazione, ai danni e alle spese seguenti, risultanti dagli atti della vita privata delle persone assicurate:

- spese di prevenzione ai sensi dell'art. A6 CGA;
- veicoli a motore e ciclomotori ai sensi dell'art. A7 CGA;
- pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A8 CGA.

A24 Persone assicurate

L'assicurazione comprende la responsabilità civile:

- dello stipulante, di eventuali altre persone assicurate aggiuntive e di tutte le persone in comunione domestica con lo stipulante o che si recano regolarmente nel domicilio familiare nei fine settimana.
La responsabilità delle persone assicurate è coperta anche se vivono temporaneamente (al massimo 12 mesi) fuori dall'economia domestica per ragioni di studio, apprendistato, vacanza o viaggio;
- dei membri della famiglia dello stipulante che vivono nell'impresa agricola (fattoria e altri stabili ubicati nella tenuta);
- dei dipendenti dello stipulante, *a eccezione dei membri della loro famiglia che vivono nell'impresa agricola dichiarata (fattoria e altri stabili ubicati nella tenuta).*

A25 Ambiti assicurati

Le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa per tutti gli aspetti della vita privata, segnatamente in qualità di:

- **Capofamiglia**
Per i danni dei quali una persona assicurata risponde come capofamiglia secondo le disposizioni legali;
- **Padrone di casa**
Per i danni che il personale domestico o gli aiutanti occasionali causano a terzi nello svolgimento del proprio lavoro per conto di una persona assicurata;
- **Sportivo amatoriale**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile risultante dalla pratica di sport a livello amatoriale;

- Cavaliere
L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate per danni causati a terzi in occasione di sport equestri, di concorsi ippici, di prove di addestramento e di corse, compresi gli allenamenti;

Sono escluse le pretese per i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A32 CGA).

- Detentore di animali
L'assicurazione copre la responsabilità civile dei detentori di animali nella misura in cui questi animali non siano animali da reddito. Sono inoltre assicurate senza controprestazione le persone incaricate dall'assicurato di custodire temporaneamente i suoi animali per i danni causati da questi ultimi;

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità civile della persona assicurata che contravviene agli obblighi che le incombono in virtù delle prescrizioni ufficiali o legali sulla detenzione di animali.

- Militare, membro della protezione civile e pompiere
L'assicurazione copre la responsabilità delle persone assicurate in qualità di membro dell'esercito svizzero, della protezione civile e di un servizio pubblico di pompieri, *tranne in caso di conflitti armati o di disordini di ogni sorta;*

- Proprietario di abitazioni
La Vaudoise accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari delle abitazioni seguenti in Svizzera, a Büsingen, a Campione d'Italia e nel Principato del Liechtenstein, purché una delle persone assicurate vi abiti, *a esclusione del personale domestico:*
 - case individuali o stabili locativi (mass. 3 abitazioni), compresi gli edifici annessi quali depositi, autorimesse, serre ecc.;
 - residenze secondarie a un solo appartamento o casa mobile installata permanentemente, non immatricolata, e utilizzata solo come abitazione.

La copertura si estende anche alle installazioni che appartengono all'abitazione, a fondi e alla porzione di strada d'accesso privata. In caso di diritto di superficie, è pure assicurata la responsabilità del proprietario del terreno.

Per gli appartamenti in proprietà per piani, la Vaudoise assicura le pretese per i danni la cui origine si trova:

- nelle parti dell'immobile attribuite in esclusiva alla persona assicurata (proprietà del piano). La copertura è limitata alla parte d'indennità eccedente la garanzia dell'assicurazione responsabilità civile immobiliare della comunità di proprietari di piani;
- nelle parti dell'immobile, dei locali o degli impianti a uso comune. È assicurata la parte del danno eccedente la garanzia della polizza comunitaria nei limiti corrispondenti alla quota parte della persona assicurata.
- *la Vaudoise non assicura le pretese della comunità di proprietari per la parte del danno corrispondente alla quota parte della persona assicurata secondo l'atto di costituzione;*
- *nel caso in cui la comunità dei proprietari di piani non abbia stipulato un'assicurazione responsabilità civile immobiliare, non viene versata alcuna prestazione.*

A26 Danni a cose o animali affidati

1. Principio

- Committente per i propri beni
Per i lavori di trasformazione o di ampliamento concernenti l'alloggio per i quali la persona assicurata è il committente, la Vaudoise risarcisce:
 - le lesioni corporali e i danni a cose mobiliari;
 - i danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di trasformazione, riparazione e rinnovamento; i lavori non devono tuttavia estendersi allo scavo, toccare le fondamenta e il loro costo globale non deve oltrepassare CHF 100'000.– (calcolo secondo il prezzo di mercato).

In deroga parziale all'art. A33 CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile di una persona assicurata per i danni:

- a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate;
- a cose prese in affitto;
- ad animali affidati.

2. Esclusioni

Sono tuttavia escluse dall'assicurazione le pretese per i danni causati a:

- *oggetti di valore come gioielli, pellicce, oggetti d'arte;*
- *denaro, titoli, assegni di viaggio, documenti e piani;*
- *barche a remi da competizione, battelli a vela o a motore, tavole a vela, moto nautiche e kitesurf;*
- *aeromodelli di ogni genere;*
- *veicoli a motore, motocicli e rimorchi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A31 CGA);*
- *cavalli e pony, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A32 CGA);*
- *cose oggetto di un contratto di locazione-vendita, di leasing, di un contratto simile o di una riserva di proprietà;*
- *cose appartenenti al datore di lavoro di una persona assicurata.*

A27 Locali in affitto

1. Locatario a domicilio

In deroga parziale all'art. A33 CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile:

per i danni causati a edifici e locali abitativi adibiti a domicilio. Sono comprese le pretese risultanti da danni a parti dell'edificio e delle installazioni utilizzate in comune.

2. Locatario fuori domicilio

per i danni causati a camere d'albergo, residenze secondarie, appartamenti e case di vacanza e ad altri locali affittati a titolo privato, a case mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso.

3. Franchigia

In caso di cambiamento di domicilio, la franchigia viene detratta una sola volta per i danni all'oggetto in locazione (danni che devono essere rimborsati al locatore alla liberazione del domicilio).

4. Esclusioni

Sono escluse le pretese per:

- *i danni che si verificano gradualmente;*
- *le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.*

<p>A28 Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Su richiesta dello stipulante, la Vaudoise risarcisce i danni causati da persone incapaci di discernimento, minorenni o no, in comunione domestica con lo stipulante, nella misura in cui, nella stessa situazione, la responsabilità di una persona capace di discernimento sarebbe impegnata e coperta dalla presente polizza.</p> <p>Questa copertura è accordata quando né lo stipulante né l'autore possono essere considerati legalmente responsabili del danno.</p>
<p>A29 Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Su richiesta dello stipulante, l'assicurazione si estende alle pretese per i danni materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati in occasione di attività sportive o ludiche, anche se la persona assicurata non è legalmente responsabile del sinistro; • causati da un animale senza che la responsabilità civile del proprietario o del custode sia impegnata. <p>L'assicurazione risarcisce anche le spese veterinarie per animali senza valore materiale.</p>
<p>A30 Protezione giuridica penale</p>	<p>2. Esclusione</p>	<p><i>Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.</i></p>
<p>A31 Danni a veicoli affidati, motocicli compresi</p>	<p>1. Spese d'avvocato</p>	<p>Se la persona assicurata è perseguita penalmente per un sinistro assicurato, la Vaudoise si assume esclusivamente le spese di avvocato fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta.</p>
<p></p>	<p>2. Scelta</p>	<p>La scelta dell'avvocato avviene d'intesa tra la persona assicurata e la Vaudoise.</p>
<p></p>	<p>3. Rimedi giuridici</p>	<p>La Vaudoise può rifiutare di portare la causa penale dinanzi a un'istanza superiore quando prevede che l'esito della procedura sarà verosimilmente sfavorevole alla persona assicurata.</p>
<p></p>	<p>4. Esclusione</p>	<p><i>Sono escluse le spese d'avvocato concernenti un sinistro causato da una persona assicurata in qualità di titolare o di conducente di un veicolo a motore.</i></p>
<p></p>	<p>1. Principio</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A33 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese risultanti da danni accidentali causati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di peso totale e rimorchi; • motocicli; <p>affidati alla persona assicurata in qualità di conducente.</p>
<p></p>	<p>2. Carico/ scarico</p>	<p>La copertura si estende anche alle pretese per danni causati durante il carico o lo scarico di un veicolo a motore, di un rimorchio o di un motociclo affidato non in esercizio.</p>
<p></p>	<p>3. Perdita del bonus</p>	<p>Quando il danno è coperto da un'assicurazione casco, la Vaudoise risarcisce soltanto la franchigia convenuta per questa assicurazione, come pure un eventuale supplemento di premio derivante dal sinistro. La perdita del bonus è calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. <i>L'indennità per la perdita del bonus non è versata se la Vaudoise rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore casco del veicolo a motore o del motociclo.</i></p>

A32 Cavalli e pony noleggiati o in prestito

4. Condizioni di copertura

La Vaudoise interviene solo se:

- l'utilizzo del veicolo non è regolare, bensì occasionale e di breve durata (al massimo 14 giorni per anno civile);
- il titolare del veicolo non è il datore di lavoro della persona assicurata;
- il titolare del veicolo non è un noleggiatore professionista o un'impresa del ramo automobilistico. Per contro, le pretese per il danneggiamento dei veicoli di cortesia messi a disposizione (gratuitamente o no) in occasione di lavori di riparazione o di manutenzione da un'impresa del ramo automobilistico sono comprese nella copertura. Vale lo stesso per la messa a disposizione gratuita di veicoli di dimostrazione e di prova.

5. Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- *i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;*
- *i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;*
- *i danni dovuti a guasti non conseguenti a un incidente;*
- *un eventuale deprezzamento del veicolo danneggiato e le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo;*
- *i danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada.*

1. Principio

Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A33 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese risultanti da danni accidentali causati a cavalli e/o pony noleggiati o presi in prestito e ai relativi equipaggiamento e attacco. Queste pretese sono coperte anche durante la partecipazione a concorsi ippici, a prove di addestramento e a corse, allenamenti compresi.


2. Perdita di guadagno

Nei limiti della somma d'assicurazione convenuta, l'indennità per un'eventuale perdita di guadagno risultante dall'impossibilità di utilizzo dell'animale, dell'equipaggiamento e dell'attacco non può eccedere CHF 200.– giornalieri.

A33 Restrizioni all'estensione della copertura

A complemento delle disposizioni dell'art. A21 CGA, sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- *i danni subiti da una persona assicurata o da una persona che vive in comunione domestica con lei;*
- *i danni che risultano dall'esercizio di un'attività professionale o da una funzione ufficiale;*
- *i danni a cose o animali affidati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A26 CGA);*
- *i danni a locali affittati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A27 CGA);*
- *i danni che risultano dall'uso di veicoli a motore, battelli o aeromobili per i quali un'assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta o che sono immatricolati all'estero (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A31 CGA) e i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, di rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento o la guida sul percorso o il circuito;*
- *i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A32 CGA);*
- *i danni legati alla pratica della caccia;*
- *i danni connessi alla pratica del paracadutismo, del parapendio, del deltaplano e del kitesurf;*

- 
- *i danni chiaramente prevedibili o di cui si è accettata l'eventualità;*
 - *i danni materiali sopravvenuti gradualmente o risultanti dall'usura;*
 - *le pretese in relazione con l'amianto;*
 - *i danni economici che non risultano né da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa;*
 - *i danni causati in caso di crimine o delitto intenzionale;*
 - *i danni legati alla trasmissione di malattie.*

B Disposizioni generali

B1 Validità territoriale	1. Responsabilità civile d'impresa	L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.
	2. Responsabilità civile privata	L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada.
	3. Spese	Ai sensi dei precedenti capoversi, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.
B2 Validità temporale	1. Principio	L'assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e che sono annunciati alla Vaudoise entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto.
	2. Data del danno	<p>Per «data in cui il danno si verifica» s'intende il momento in cui si constata per la prima volta il danno. In caso di una lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui il danneggiato ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso causale viene stabilito solo in seguito.</p> <p>Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza del danno.</p>
	3. Danni in serie	In caso di danni in serie, ai sensi del sottostante art. B3, cifra 2 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni, secondo la cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.
	4. Rischio precedente	In caso di responsabilità per danni causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è accordata se la persona assicurata prova che, in buona fede, al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un'omissione che avrebbe potuto implicare la sua responsabilità. Vale la stessa cosa per le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi dell'art. B3, cifra 2 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell'inizio del contratto. Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un'assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme d'assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell'assicurazione precedente, che sono pertanto dedotte dalla somma d'assicurazione del presente contratto.
	5. Rischio successivo	<p>In caso di disdetta del contratto in seguito alla cessazione dell'attività assicurata o al decesso dello stipulante, è pure assicurata la responsabilità per danni causati nel corso della durata del contratto (compreso il rischio precedente) e verificatisi e notificati alla Vaudoise entro 60 mesi dopo la fine del contratto (rischio successivo).</p> <p>L'assicurazione del rischio successivo ai sensi della presente disposizione si applica per analogia se associati, comproprietari o collaboratori escono dalla cerchia delle persone assicurate nel corso della durata del contratto e si verificano danni dopo la loro uscita, se tali danni sono stati causati nel corso della durata del contratto e sono stati verificati e notificati alla Vaudoise entro 60 mesi dopo la fine del contratto.</p> <p>Non è accordata alcuna copertura del rischio successivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di disdetta del contratto per motivi non menzionati qui sopra, segnatamente per il mancato pagamento dei premi;

<p>B3 Prestazioni della Vaudoise</p>	<p>6. Modifica della copertura</p> <p>1. Principio</p> <p>2. Danni in serie</p> <p>3. Precisazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per danni causati dopo la fine del contratto; • per danni coperti da un'altra assicurazione. <p>I danni verificatisi nel corso della durata del rischio successivo e non rientranti nella definizione di danni in serie ai sensi dell'art. B3, cifra 2 CGA sono considerati manifestatisi il giorno della disdetta del contratto, rispettivamente il giorno dell'uscita.</p> <p>Se, nel corso della durata contrattuale, l'estensione della copertura (compresa la somma di assicurazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4, cpv.1 di cui sopra.</p> <p>Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p.es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma d'assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.</p> <p>L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p.es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante.</p> <p>Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si è verificato il danno ai sensi dell'art. B2, cifre 2 e 3 CGA.</p>
<p>B4 Franchigie</p>		<p>Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni evento e sono preliminarmente prese a carico dallo stipulante.</p> <p>Se uno stesso evento riguarda più di una delle coperture previste nella polizza, la franchigia si applica una volta sola. Qualora ci fossero franchigie diverse, si applica quella più elevata. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.</p>
<p>B5 Entrata in vigore del contratto</p>		<p>L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.</p>
<p>B6 Durata del contratto</p>		<p>Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.</p>
<p>B7 Disdetta in caso di sinistro</p>		<p>Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, il contratto può essere disdetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento; • dalla Vaudoise, al più tardi in occasione del pagamento dell'indennità. <p>In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.</p>

**B8 Modifica
aggravamento e
diminuzione del
rischio**

1. Principio

Qualsiasi modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio e di cui le parti hanno determinato l'estensione al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in futuro non sarà più vincolata al contratto.

2. Aggravamento

Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise.

Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l'assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell'aggravamento del rischio.

3. Diminuzione

In caso di diminuzione importante del rischio, lo stipulante può disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo, oppure esigere una riduzione del premio.

Se la Vaudoise rifiuta di ridurre il premio o se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione proposta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo con un preavviso di quattro settimane entro quattro settimane dalla data di ricezione della notifica della Vaudoise.

La riduzione del premio entra in vigore nel momento in cui la richiesta giunge alla Vaudoise.

**B9 Soppressione di
uno stato di fatto
pericoloso**

Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.

**B10 Violazione degli
obblighi
contrattuali**

La violazione colpevole degli obblighi contrattuali dalle persone assicurate porta alla riduzione o alla cancellazione del diritto a prestazioni nella misura in cui la causa del sinistro o l'importanza del danno ne è stata influenzata. Questa sanzione non si applica se risulta dalle circostanze che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto, o se lo stipulante può provare che la violazione non ha avuto incidenza sul sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.

**B11 Scadenza,
pagamento
rateale,
rimborso, mora**

1. Scadenza

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.

2. Rimborso

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

3. Eccezione

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- o stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.

	4. Diffida di pagamento	Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio.
	5. Sospensione della copertura	Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
	6. Spese	Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 50.–, rispettivamente CHF 100.– al massimo.
B12 Base per il calcolo dei premi		Il metodo di calcolo dei premi è determinato dalla proposta o dalla polizza.
B13 Modifica dei premi e delle franchigie	1. Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per l'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	2. Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.
	3. Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.
B14 Fallimento dello stipulante		In caso di fallimento dello stipulante, il contratto resta in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta a rispettarlo.
B15 Comunicazioni		Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante devono essere indirizzate all'agenzia della Vaudoise indicata nella polizza o alla sede di Losanna.
B16 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie		La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.
B17 Foro e diritto applicabile	1. Foro	La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio e quello della sua sede svizzera.
	2. Diritto applicabile	Il contratto d'assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della legge del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

C In caso di sinistro

C1 Obbligo in caso di sinistro	1. Modalità	Se si verifica un sinistro le cui prevedibili conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	2. In caso di procedura	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
C2 Liquidazione dei sinistri, processo	1. Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta.
	2. Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con la persona lesa e agisce a sua scelta, a suo nome o in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione della Vaudoise nei confronti delle pretese della persona lesa.
	3. Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso l'assicurato è tenuto a rimborsare la franchigia rinunciando a qualsiasi opposizione.
	4. Obblighi	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della parte lesa. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
	5. Processo	Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate di una denuncia alla polizia o di una querela penale o qualora la parte lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, la Vaudoise si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate.
C3 Colpa grave		La Vaudoise rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave. La Vaudoise si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'esecuzione o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influsso di alcol, droga o medicinali o se una disposizione legale imperativa (p.es. la legge svizzera sulla circolazione stradale) impone alla Vaudoise l'esercizio del diritto di ricorso.
C4 Cessione delle pretese		La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
C5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	1. Obbligo di notifica	Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.

C6 Ricorso

2. Obblighi contrattuali

Inoltre, se una persona assicurata contravviene in modo colpevole una dei suoi obblighi contrattuali, la Vaudoise è svincolata di qualsiasi obbligo nei suoi confronti nella misura nella quale l'importanza del danno ne è stata influenzata. Questa sanzione non si applica se risulta dalle circostanze che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'aveute diritto, o se lo stipulante può provare che la violazione non ha avuto incidenza sul sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.

Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch

